**OGGETTO : Modifiche al Codice della Strada. Legge 24 novembre 2006, n. 286**

Sono state apportate importanti modifiche ad alcuni articoli del Codice della Strada riguardanti la circolazione di ciclomotori e motocicli ed anche l'articolo 126 bis(patente a punti) attraverso la pubblicazione della legge 24 novembre 2006, n. 286 -Conversione , con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - (Suppl. Ordinario n. 223) - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 277 del 28-11-2006.

Modifiche all'art. 97

Al comma 7 viene introdotta la dicitura QUANDO PREVISTO pertanto la nuova stesura sarà la seguente :

“7. chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, **quando previsto**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 131 ad euro 524”

Il comma 14 viene sostanzialmente modificato e dalla confisca vengono escluse le violazioni di cui al comma 6 (ovvero circolazione con ciclomotore irregolare), di seguito il nuovo testo :


“ 14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. **Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni**; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”

Effetti pratici delle modifiche apportate all'articolo 97

La circolazione con ciclomotore non rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive di cui all'articolo 52 del C.d.S., ovvero di quelle riportate sul certificato di circolazione, comportano una sanzione pagabile in misura ridotta di 35,00 euro ed una sanzione accessoria del fermo per 60 giorni, di cui i primi 30 obbligatoriamente presso una depositaria autorizzata. La durata del fermo diviene di 90 giorni quando la violazione è stata reiterata nel corso di un biennio.

La nuova normativa pone il problema del ritorno alla circolazione di un mezzo difforme dalle caratteristiche previste terminato il periodo di fermo. Il comma 5 dell'articolo 80 C.d.S. prevede la possibilità che qualora l'organo di polizia stradale abbia dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità o inquinamento effettui segnalazione all'UMC per l'eventuale revisione straordinaria, tale segnalazione evidenziata dagli agenti operanti, quando sorgano i dubbi sopraesposti, sarà effettuata dall'ufficio gestionale all'atto dell'inserimento e sarà inviata all'UMC territoriale entro 5 giorni dalla data di redazione del verbale.

Con la modifica del comma 7 il Legislatore ha inteso avvalorare la circolazione dei ciclomotori secondo il precedente sistema, senza l'obbligo di adeguamento alle modifiche introdotte. Pertanto tutti i ciclomotori immatricolati prima del 14 luglio 2006 possono continuare a circolare esponendo il contrassegno di identificazione ed avendo al seguito il certificato di idoneità tecnica. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento del certificato di idoneità non sarà più possibile ottenere un duplicato e pertanto il proprietario, per circolare, dovrà richiedere una targa personale ed effettuare



l'abbinamento con il telaio del ciclomotore richiedendo il rilascio del certificato di circolazione. Analogo discorso vale nei casi di smarrimento, furto, deterioramento o distruzione del contrassegno di identificazione

per il quale non è più previsto il rilascio (il veicolo potrà essere immesso in circolazione solo se il proprietario o il conducente sono in grado di esporre un contrassegno identificativo per il quale hanno titolo). Per tali motivi la circolazione con un'eventuale denuncia di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento non è ammessa così come non è possibile la circolazione con targa auto costruita riportante i numeri del precedente contrassegno di identificazione.

Pertanto tutti i ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio 2006 così come quelli immatricolati in data precedente ma privi, per i motivi sopra enunciati, del certificato di idoneità tecnica sono assoggettati, per poter circolare, all'obbligo del rilascio del certificato di circolazione. La violazione di questa norma prevede il sequestro finalizzato alla confisca del mezzo. Ricordiamo che la mancanza momentanea del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione fanno rientrare la violazione nell'ipotesi prevista dall'art. 180.

Non è inoltre possibile abbinare una vecchia documentazione con una nuova targa e viceversa.

Infine non viene chiarito quale debba essere il destino del ciclomotore che, immatricolato prima del 14 luglio 2006 con regolare certificato di idoneità tecnica, si trovi a circolare senza il contrassegno di identificazione. Per analogia tra il contrassegno di identificazione e la targa si ritiene trovi applicazione quanto disposto dall'art. 97 cc. 8 e 14.


Modifiche all'art. 126 bis

La modifica apportata all'art.126 bis interviene in risposta ai rilievi di incostituzionalità della normativa precedente messi in luce dalla Corte Costituzionale con sentenza n.27 del 12 gennaio 2005 in ordine alla disposizione del comma 2 del citato articolo che prevedeva la decurtazione dei punti sulla patente del proprietario, persona fisica, qualora avesse ommesso di comunicare all'organo procedente i dati necessari per identificare il conducente del veicolo al momento della violazione.

“comma 2 ...La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, **entro 60** giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. (4) Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 250,00** a euro 1.000,00.(4)

Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, nel testo previgente la data in vigore del presente provvedimento, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma. (comma 2 dell'articolo 44 del decreto legge)...

Come intuibile l'effetto della retroattività, e quindi del ripristino delle decurtazioni già applicate al proprietario, in mancanza della comunicazione dell'effettivo trasgressore conducente, porterà un ingente attività di lavoro straordinario a carico del settore gestionale che avrà l'onere di analizzare le varie posizioni e restituire in via telematica i punti sottratti agli aventi diritto.

**Modifiche all'art. 213**

Comma 2-sexies "È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni"

Le modifiche apportate all'art.213 hanno influenza diretta sull'art. 169 cc 2 e 7, sull'art. 170 e sull'art 171. Indirettamente, ovvero non riportando le modifiche auspiccate, sugli artt. 186, 187, 189.

Modifiche all'art. 169 cc 2 e 7

Il soprannumero su motoveicoli per il trasporto di persone non sarà più punito con la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca ma unicamente con una sanzione pecuniaria di 143.00 euro, pagabili in misura ridotta entro 60 giorni.

Modifiche all'art. 170

Comma 7 " Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenni, al comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni."

Effetti delle modifiche agli artt. 170 e 213 sulle violazioni all'art. 170

Tutto l'art. 170 risente delle modifiche apportate direttamente all'art. 170 e indirettamente attraverso le modifiche all'art. 213.

In estrema sintesi decade per tutte le violazioni previste la sanzione accessoria della confisca del veicolo che, in ragione della modifica al comma 7 dell'art. 170, per i minorenni che circolano violando i dispositivi dei commi 1 e 2 viene sostituita con il fermo amministrativo per 60 giorni che diventano 90 in caso di recidiva biennale (di difficile applicazione), mentre per i conducenti maggiorenni non è prevista alcuna sanzione accessoria.


Il trasporto di passeggeri su ciclomotori art. 170 cc. 2, 6 e 7

La doverosa premessa è che se il ciclomotore circola secondo il nuovo regime di iscrizione a registri del DTT (targa e certificato di circolazione) e sul documento sono riportati i posti per i passeggeri effettivamente trasportati il trasporto è regolarmente effettuato per i conducenti maggiorenni, mentre per i conducenti minorenni ci si deve riferire esclusivamente all'art.115 comma 4 (art. 115 comma 1 lett.b se minore di 14 anni).

Nei casi in cui il ciclomotore circoli secondo il vecchio regime (contrassegno di identificazione e certificato di idoneità tecnica) ovvero quando il ciclomotore circolante con targa e certificato di circolazione che non riporti la possibilità di trasporto passeggeri, la norma di riferimento sarà l'art. 170 commi 2, 6 e 7 e la sanzione accessoria, solo per conducenti minorenni, sarà il fermo del veicolo per 60 giorni (i primi 30 obbligatoriamente presso una depositaria autorizzata).

Modalità di guida dei ciclomotori art. 170 cc. 1, 6 e 7

Anche in questo caso il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca non trova più applicazione e viene sostituito dalla sanzione accessoria del fermo amministrativo per 60 giorni (i primi 30 giorni obbligatoriamente presso una depositaria autorizzata).



Il comma 1 punisce le modalità scorrette nella conduzione del ciclomotore o del motociclo specificandole :

- Senza avere il libero uso delle mani.
- Senza stare seduto in posizione corretta.
- Reggendo il manubrio con una sola mano senza che ne ricorra la necessità (indicare la svolta o l'arresto).
- Senza reggere il manubrio con entrambe le mani (con le mani staccate dal manubrio).
- Sollevando la ruota anteriore.

Posizione dei passeggeri, divieto di traino, trasporto di oggetti e animali art. 170 cc. 3, 4, 5 e 6

Per tutte le violazioni ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 170 per i quali, in virtù dell'art. 213 comma 2 sexies, era prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo con la modifica apportata dalla L. 268 24 novembre 2006 non sono più previste sanzioni di tipo accessorio.

Modifiche all'art. 171

Comma 3 “ Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso”

Sostanzialmente il ciclomotore o un motociclo a bordo del quale, in qualità di conducente o di passeggero, taluno circoli senza fare uso del casco di protezione omologato e correttamente indossato, soggiace alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni. In caso di recidiva biennale solo i ciclomotori e i motocicli soggiacciono ad un fermo amministrativo di 90 giorni mentre la recidiva non è prevista per i restanti motoveicoli.

Il fermo viene attuato affidando in custodia il veicolo direttamente al proprietario, se presente o se prontamente reperibile, secondo le modalità previste dall'art.214; in sua assenza il mezzo viene fatto recuperare ed affidato in custodia ad una depositaria autorizzata. Il proprietario, previo pagamento delle spese sostenute per la rimozione ed il deposito, potrà richiedere in qualsiasi momento l'assunzione della custodia.

Articoli 186, 187 e 189

Le modifiche apportate all'art. 213 comma 2 sexies **non hanno** mutato la situazione incongruente che prevede il sequestro finalizzato alla confisca dei **sol**i ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere i reati di cui agli articoli 186, 187 e 189.